

N. O.d.G. 239/2018

PG.N. 57985/2018



Comune di Bologna
Attività Produttive e
Commercio
Area Benessere di Comunità

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso che

negli ultimi anni si è rilevata un'importante diffusione del gioco d'azzardo che ha indotto le Istituzioni a non trascurare il rischio per molti soggetti di una vera e propria dipendenza comportamentale e ad impegnarsi per contrastare i possibili effetti negativi per la salute e a livello sociale che il fenomeno della ludopatia può provocare;

sia Eurispes a livello nazionale sia l'Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze Patologiche - AUsl di Bologna a livello locale ci segnalano infatti che il numero dei soggetti che presentano comportamenti problematici legati al gioco d'azzardo è in aumento; in particolare il Rapporto per l'anno 2016 dell'Osservatorio Epidemiologico prima citato ci indica che il numero dei soggetti che si presentano ai SERT per problemi dovuti al gioco tra il 2009 e il 2016 è aumentato esponenzialmente (da 32 casi a ben 183), con un aumento dell'età media pari a 49,5 anni e un aumento in percentuale del genere femminile (+20%); inoltre, nel periodo tra il 2000 e il 2015, per l'Area Metropolitana di Bologna, si stima una prevalenza di persone con problemi dovuti al gioco che necessitano di un trattamento pari a 1,8 ogni mille residenti (cfr: Annali Istituto Superiore di Sanità 2017, Pavarin, Zanesini, Fioritti, Estimate of the prevalence of subject with gambling-related problem requiring treatment: a study in Northern Italy);

in questo quadro, la Regione Emilia Romagna è intervenuta a livello legislativo emanando la Legge n.5 del 4 luglio 2013 recante "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate" , tese alla

prevenzione, al contrasto ed al trattamento delle forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e a quelle della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo e individuando i seguenti obiettivi specifici:

- a) diffondere, nei confronti dei minori, la cultura dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione;
- b) rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco;

l'art. 6, comma 2 bis, della citata legge regionale stabilisce che "sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui all'articolo 1, comma 2, e articolo 6, comma 3-ter, della legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori;

tale disposizione viene introdotta soprattutto al fine di evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a luoghi specifici connotati per essere luoghi di aggregazione dove possono radunarsi soggetti che, per motivi diversi, possono essere psicologicamente più esposti alla illusione di vincite e guadagni immediati e, quindi, al rischio di cadere vittime della dipendenza da gioco d'azzardo, fenomeno riconosciuto ormai come vero e proprio disturbo del comportamento;

l'art. 48, comma 5 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 ha previsto che l'applicazione del comma 2 bis alle sale da gioco e alle sale scommesse è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale di uno specifico atto che ne definisce le modalità attuative;

la Giunta Regionale con delibera n. 831 del 12/06/2017 ha approvato le "Modalità applicative del divieto alle sale gioco e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito" prevedendo in particolare:

a) le modalità di calcolo dei 500 metri per l'applicazione del divieto utilizzando il criterio della distanza pedonale "La misurazione va effettuata dall'ingresso considerato come principale rispettivamente della sala giochi o della sala scommesse o dell'esercizio in cui l'apparecchio è installato e quello del luogo sensibile. Si precisa altresì che, in occasione di autorizzazione o in sede di applicazione del divieto, nel calcolo della distanza minima va tenuto conto anche dei luoghi sensibili posti fuori dal territorio comunale.";

b) che le amministrazioni comunali provvedano alla mappatura dei luoghi sensibili e, in conseguenza di questo, prevedere un elenco con l'individuazione di:

- sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;
- esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;

c) in detta mappatura debbono essere considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale ;

Considerato che

in tale contesto normativo si rinvengono una serie di modifiche restrittive sulle disposizioni relative agli esercizi commerciali e, nello specifico, in riferimento all'apertura e all'esercizio delle sale gioco e all'installazione di apparecchi da gioco, tra cui la richiamata previsione sulla distanza dai luoghi sensibili tesa al contrasto della dipendenza dal gioco d'azzardo;

sul territorio comunale sono state individuate le strutture che presentano le caratteristiche tali da poter assumere la qualificazione di luoghi sensibili come risulta dalla mappatura evidenziata nella planimetria allegata ;

Preso atto che

la Corte Costituzionale (sentenza n. 108 del 22 marzo 2017 - 11 maggio 2017) si è pronunciata sulla costituzionalità delle normative regionali che prescrivono limiti e divieti di apertura di sale da gioco nelle vicinanze di luoghi ritenuti sensibili; in particolare, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante «Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP) nella parte in cui vieta il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti "sensibili" ivi indicati;

la Corte ha confermato come disposizioni di questo tipo perseguono " *in via preminente finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale.*";

Vista nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. N° 557/PAS/U/008686/12001 del 8/6/2017 in relazione alla licenza ex art. 88 TULPS, le distanze dai luoghi sensibili e la Sentenza della Corte Costituzionale n° 108 del 11/5/2017;

Considerato inoltre che

il vigente Regolamento di Polizia Urbana (approvato con deliberazione P.G.N. 18657/2011 e ss.mm.ii) prevede specifiche disposizioni al Capo V "Sale giochi e sale scommesse" che non risultano più in linea con le nuove disposizioni normative regionali, e risulta pertanto opportuno procedere all'abrogazione delle suddette disposizioni approvando, al fine di una maggiore organicità, uno specifico regolamento comunale dedicato alle sale gioco e alle sale scommesse ;

Ritenuto pertanto opportuno

1. approvare il " Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito";
2. abrogare il Capo V - "Sale giochi e sale scommesse" del vigente Regolamento di Polizia Urbana (approvato con deliberazione P.G.N. 18657/2011 e ss.mm.ii);
3. dare atto che la mappatura dei luoghi sensibili presenti sul territorio ed i relativi elenchi, parti integranti e sostanziali del presente atto, sono stati effettuati sulla base delle disposizioni di cui alla Legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013 e della delibera della Giunta Regionale n. 831 del 12/06/2017 ;
4. dare atto che la definizione di "luoghi sensibili" considerata ai fini della mappatura e del nuovo regolamento sulle sale giochi e sale scommesse" è quella di cui all'art. 6 comma 2 bis della Legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013 ovvero: *"luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori."*;
5. confermare che non vengono individuati luoghi sensibili ulteriori rispetto a quelli già definiti ai sensi del comma 2 quater dell'art. 6 della Legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013;

Tenuto conto che vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni" prevede specifiche disposizioni in materia di insegne che dovranno essere aggiornate in relazione all'art. 9 del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito";

Dato atto, inoltre, che ai sensi dall'art. 10 del vigente "Regolamento sul decentramento" il presente Regolamento è stato sottoposto ai Quartieri cittadini e che, ai sensi dell'art. 11 comma 1, sono stati formalmente acquisiti i pareri dei Quartieri

Dato atto che il contenuto del presente atto non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Attività Produttive e Commercio e dal Responsabile dell'Area Benessere di Comunità e della dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267;

Su proposta del Settore Attività Produttive e Commercio, congiuntamente al Dipartimento Economia e Promozione della Città e dell'Area Benessere di Comunità;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie

e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito" di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI ABROGARE il Capo V - "Sale giochi e sale scommesse" del vigente Regolamento di Polizia Urbana (approvato con deliberazione P.G.N. 18657/2011 e ss.mm.ii);


3) DI DARE ATTO che la mappatura dei luoghi sensibili presenti sul territorio ed i relativi elenchi, parti integranti e sostanziali del presente atto, e di cui agli allegati B) e C) sono stati effettuati sulla base delle disposizioni di cui alla Legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013 e della delibera della Giunta Regionale n. 831 del 12/06/2017 ;

4) DI DARE ATTO che la definizione di "luoghi sensibili" considerata ai fini della mappatura e del nuovo regolamento sulle sale giochi e sale scommesse" è quella di cui all'art. 6 comma 2 bis della Legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013 ovvero: *"luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori."*;

5) DI CONFERMARE che non vengono individuati luoghi sensibili ulteriori rispetto a quelli già definiti ai sensi del comma 2 quater dell'art. 6 della Legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013;

6) DI PREVEDERE che il Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'approvazione.


Il Capo Area
Maria Adele Mimmi



Il Capo Dipartimento
Osvaldo Panaro



Il Direttore del Settore
Pierina Martinelli



Allegato A_Regolamento prevenzione ludopatie e GAP_20022018.odt



Allegato B - Mappa_contrasto_gioco_patologico_solo siti sensibili.pdf



Allegato C - Luoghi sensibili .pdf